



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PROVVISORIO RELATIVO ALLA MATERIA DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI E DELL'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'ATENEO

TITOLO I LE ELEZIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Convocazione del corpo elettorale)

1. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto o da specifici regolamenti di Ateneo, organo competente ad indire le elezioni ed a convocare il corpo elettorale è il Rettore il quale, con decreto, emana un apposito bando contenente le norme specifiche relative alle elezioni indette. Il bando è reso pubblico almeno quaranta giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante affissione all'Albo d'Ateneo, nonché attraverso il sito web dell'Ateneo.
2. Il decreto rettorale indica la data delle elezioni, la data di presentazione delle liste e/o delle candidature ove richieste, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, la durata delle operazioni di voto, il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presso gli organi di governo nonché dei rappresentanti degli studenti da eleggere ed il numero massimo di preferenze che possono essere espresse per ogni elezione.
3. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento e presso le altre strutture dell'Ateneo, laddove previste, sono indette con provvedimento del Direttore della struttura stessa.
4. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano o, in caso di assenza o impedimento, del professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Per ogni altra disposizione si rinvia all'art. 9 dello Statuto.

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

3. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato, altresì, dalle norme statutarie e regolamentari che specificamente lo riguardano.
4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legislazione vigente alla data di pubblicazione del bando di cui all'art.1, comma 1.
5. Qualora si svolgano elezioni con riferimento a frazioni residue di mandato, il relativo bando ne farà espressa menzione.

Art. 3

(Presentazione delle candidature)

1. I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono depositare la propria candidatura presso l'Ufficio elettorale almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Le candidature, riscontrate regolari dalla Commissione elettorale, ed i programmi relativi, ove previsti, sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'Amministrazione universitaria.

Art. 4

(Commissione elettorale)

1. Con decreto rettorale è nominata una apposita Commissione composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede, dal Direttore Generale o un suo delegato, da un professore ordinario o straordinario, da un professore associato, da un ricercatore, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il rappresentante degli studenti è designato, a maggioranza assoluta, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è designato dal Direttore Generale ed ha funzioni di segretario verbalizzante.
3. La Commissione dura in carica per un biennio ed è rinnovabile per un altro biennio.
4. Alla Commissione elettorale compete l'integrazione d'ufficio o l'esclusione dalle liste elettorali di coloro che alla data fissata per le elezioni abbiano perduto la legittimazione, la decisione sui ricorsi avverso i risultati delle votazioni, il sorteggio per la elezione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.

Art. 5

(Seggi elettorali)

1. Salvo che non sia diversamente disposto, con lo stesso decreto di indizione delle elezioni, l'organo competente ad indire le elezioni ed a convocare il corpo elettorale provvede alla costituzione dei seggi elettorali.
2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei. Le funzioni di segretario sono svolte dal membro più giovane, la funzione di Vicepresidente dal membro più anziano: in un caso e nell'altro, secondo la carica e, a parità di carica, secondo l'età. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno due terzi degli scrutatori.
3. Qualora si svolgano contestualmente una pluralità di elezioni, il numero e la composizione dei seggi sono adeguati alle contingenti esigenze.

Art. 6

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione.
2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda da parte di candidati o liste interessati alla competizione è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione ed equamente suddivisi fra le liste e/o i candidati presentati. Nel caso di affissione fuori dagli appositi spazi, l'Amministrazione provvede all'eliminazione degli stampati, dei manifesti e di quant'altro, con addebito alla lista o al candidato di una penalità, fissata dal decreto di indizione delle elezioni, per ciascuno stampato collocato fuori dagli spazi assegnati.

Art. 7

(Svolgimento delle elezioni)

1. Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura dei seggi fissati dal decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale o dalla Commissione elettorale.
2. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento. Hanno, inoltre, libero accesso ai seggi elettorali i rappresentanti delle liste elettorali, i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'amministrazione interessato alle procedure elettorali.
3. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 8

(Operazioni di voto)

1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Nel luogo e nel giorno fissato per la votazione, ogni elettore, a dimostrazione della propria identità, è tenuto ad esibire idoneo documento di riconoscimento. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
3. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza.
4. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e del nome dell'eligendo o nel caso si tratti di votazione per liste apponendo in modo non equivoco un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e indicando il voto di preferenza, riportando nell'apposito spazio contenuto nella scheda il cognome e il nome dell'eligendo o degli eligendi oppure il numero d'ordine nel quale il candidato o i candidati votati appaiono nella rispettiva lista, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la

riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.

5. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato a mezzo di idonea certificazione medica.

Art. 9

(Operazioni di scrutinio)

1. Subito dopo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla chiusura definitiva delle votazioni, tutti i seggi elettorali iniziano le operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario del seggio.

2. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali da farli ritenere, in modo inoppugnabile, segni di riconoscimento oppure contenga voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.

3. Nel caso in cui le preferenze espresse siano in eccedenza al numero massimo consentito, le stesse sono nulle. Rimane però valida la preferenza alla lista.

4. Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati firmati dal Presidente e dai componenti il seggio e consegnati alla Commissione elettorale.

Art. 10

(Collazione dei voti)

1. La Commissione elettorale procede alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate e provvede, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università, nonché attraverso il sito web dell'Ateneo.

2. Avverso i risultati delle elezioni, gli elettori e gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Salvo che non sia diversamente disposto, la Commissione elettorale decide entro i cinque giorni successivi. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

4. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile.

Art. 11

(Operazioni elettorali in forma elettronica)

Le operazioni elettorali possono avere luogo in forma elettronica secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 12

(Proclamazione degli eletti)

Salvo che non sia diversamente disposto, la proclamazione degli eletti è fatta dal Rettore che provvede alla nomina con proprio decreto. In caso di dimissioni, di perdita dell'elettorato passivo, di decadenza o morte dell'eletto si procede secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 13

(Mutamenti di status)

Salvo che non sia diversamente disposto, ogni mutamento di status successivo alla data di elezione dei rappresentanti di categoria comporta il rinnovo della rappresentanza.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 14

(Elezione del Rettore)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Rettore e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto. Il Rettore è eletto dai professori di ruolo, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo B, dai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo A il cui voto viene conteggiato nella misura dello 0,3, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti di dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, dal personale tecnico-amministrativo, dai lettori e collaboratori esperti linguistici. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

2. L'elettorato passivo è attribuito ai professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di tempo pieno si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto.

3. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione del Rettore.

4. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 15

(Elezione del Direttore di Dipartimento, di Centro interdipartimentale, di Centro di Ricerca, di Centro di servizio, e di Scuola di Specializzazione)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Dipartimento e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dalle norme statutarie e regolamentari che specificamente le riguardano. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio di Dipartimento.

2. L'elettorato passivo è attribuito, di norma, ai professori ordinari, afferenti al Dipartimento. Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di tempo pieno si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dai regolamenti dei Dipartimenti.
3. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Scuola di specializzazione e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono quelle stabilite dallo Statuto e dal regolamento della Scuola. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio della Scuola. L'elettorato passivo è attribuito ai docenti di ruolo della Scuola di specializzazione. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dai regolamenti delle Scuole di Specializzazione.
4. Le disposizioni relative all'elezione del Direttore di Dipartimento si applicano alla elezione dei Direttori o Responsabili di Centri interdipartimentali e di Centri di ricerca.
5. Le disposizioni relative all'elezione dei Direttori delle Scuole di dottorato sono disciplinate dal regolamento delle Scuole di Dottorato.

Art. 16

(Elezione del Presidente della SIR)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Presidente della SIR e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR. L'elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla SIR.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Gli elettori sono convocati dal Direttore più anziano nel ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Presidente della SIR in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore più anziano nel ruolo le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore più anziano nel ruolo al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Presidente della SIR eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Presidente della SIR dalla carica, il Direttore più anziano nel ruolo indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Presidente della SIR eletto a seguito di cessazione anticipata del Presidente uscente subentra nella carica il giorno dopo

la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino alla durata complessiva di tre anni a decorrere dall'accesso alla carica stessa.

Art. 17

(Elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto.
2. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dai regolamenti dei Corsi di studio.

Art. 18

(Elezione dei Comitati di Area)

1. Il numero dei componenti ciascun Comitato d'Area è individuato con decreto rettorale in ragione del numero degli afferenti alle singole aree.
2. Le modalità di presentazione delle candidature sono disposte da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 3 del presente regolamento.
3. La Commissione elettorale individua, sulla base del numero delle preferenze, gli eletti per ciascun Comitato di Area. Nessuna componente delle tre categorie di docenti può comunque essere rappresentata in seno al proprio Comitato da un numero di membri superiore alla metà dei componenti il Comitato stesso. È fatto salvo il caso che le preferenze espresse dagli elettori non consentano l'applicazione del criterio suddetto.
4. L'individuazione degli eletti ha luogo nel rispetto della procedura prevista da apposito regolamento.
5. Il Presidente del Comitato è eletto secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
6. In caso di anticipata cessazione, per qualunque causa, dalla carica di uno o più componenti i Comitati, si procederà all'integrazione del collegio in applicazione del criterio delle maggiori preferenze riportate. Ove non sussistano le condizioni per poter surrogare eventuali componenti, il Rettore con proprio provvedimento nominerà d'ufficio i componenti da sostituire. Ogni mutamento di status successivo alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni fa salve le candidature già presentate, determinandone esclusivamente il passaggio alla categoria cui si riferisce il nuovo status acquisito. Gli eletti per il previsto triennio non sono immediatamente rieleggibili.

TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

CAPO I ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 19

(Istituzione di Corsi di studio)

1. La procedura per l'istituzione dei Corsi di Studio è disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente. L'Università attiva o disattiva i corsi di studio istituiti, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, l'Università di Messina assicura

comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, disciplinando anche la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati.

Art. 20

(Istituzione di Dipartimenti, di Centri interdipartimentali, di Strutture Interdipartimentali di raccordo e di Centri speciali di servizio)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche l'Università è organizzata in Dipartimenti. Gli obiettivi istituzionali ed il numero dei docenti necessario per la costituzione di un Dipartimento sono stabiliti dallo Statuto d'Ateneo. La proposta di istituzione di un Dipartimento, sottoscritta dal numero di proponenti previsto dallo Statuto, deve indicare:

- a) il progetto didattico e scientifico che ne sta alla base;
- b) l'elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di afferenza e gli insegnamenti svolti;
- c) le esigenze di spazi ed eventuali osservazioni circa il modo del loro reperimento;
- d) le risorse umane, materiali, scientifiche e finanziarie occorrenti.

2. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, ed è disposta con decreto rettorale. Qualora l'istituzione del Dipartimento comporti la soppressione di altri Dipartimenti, alla proposta sono allegati i pareri dei Consigli dei Dipartimenti di cui si prevede la soppressione. Di norma il Dipartimento è istituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico ed è disposta con decreto rettorale. Il decreto di soppressione definisce la destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali del Dipartimento soppresso.

4. La proposta motivata di istituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca è presentata da più Dipartimenti. Essa deve indicare le finalità del Centro, la descrizione di progetti scientifici di particolare rilevanza ed impegno finanziario che coinvolgano le attività, le competenze scientifiche e le attrezzature di più Dipartimenti, l'elenco dei Dipartimenti proponenti con le delibere dei relativi Consigli, la delibera del Consiglio del Dipartimento che assume il supporto amministrativo e gestionale del Centro, nel caso in cui il nuovo Centro non abbia autonomia amministrativa e gestionale. L'istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimenti interessati ed è disposta con decreto rettorale.

5. La proposta di istituzione di una Struttura Interdipartimentale di raccordo (SIR) è presentata da più Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarietà disciplinare. L'istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, ed è disposta con decreto rettorale.

6. La proposta di istituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture didattiche e scientifiche e di Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi è presentata da due o più Dipartimenti. Essa deve indicare le finalità del Centro, l'elenco dei Dipartimenti o delle strutture proponenti, con le delibere dei relativi Consigli, l'eventuale fabbisogno di risorse finanziarie, di spazi e di personale, la delibera

del Consiglio della struttura che assume il supporto amministrativo e gestionale del Centro, nel caso in cui il nuovo Centro non abbia autonomia amministrativa e gestionale. I Centri sono istituiti con decreto rettorale, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimenti interessati.

Art. 21

(Istituzione di Scuole di specializzazione e di Scuole di dottorato)

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture didattiche speciali post-laurea attivate per l'assolvimento delle funzioni formative specialistiche indicate dallo Statuto. Le Scuole di specializzazione sono istituite con decreto del Rettore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimenti cui afferiscono, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. Le Scuole di Dottorato hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo secondo le disposizioni stabilite da apposito regolamento.
3. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico e sentito il Nucleo di valutazione dell'Ateneo. L'attivazione di nuove Scuole è disposta su proposta dei Dipartimenti interessati o dei Centri di ricerca dell'Ateneo d'intesa con uno o più Dipartimenti, previa verifica della coerenza della Scuola di dottorato con la programmazione formativa e scientifica dell'Ateneo, nonché previo esame da parte del Nucleo di valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità.
4. Ogni Scuola può essere articolata in Corsi di Dottorato tra loro coordinati.

Art. 22

(Istituzione di Centri di ricerca e di servizio di interesse generale)

1. I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale hanno lo scopo di garantire l'assolvimento di funzioni coordinate di ricerca di particolare qualificazione, anche comportanti l'uso di apparati tecnici di notevole complessità, a supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti da particolari esigenze connesse ai fini istituzionali dell'Università. Sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, con delibera motivata che ne determina i compiti e la struttura organizzativa. I Centri dispongono di autonomia organizzativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti che li riguardano e possono usufruire di finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento.

Art. 23

(Istituzione del Comitato sportivo universitario)

Il Comitato sportivo universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. Il Comitato è istituito con decreto del Rettore ed è composto:

- a) dal Rettore o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- b) da due membri designati dal C.U.S.I.;
- c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali;
- d) dal Direttore Generale dell'Università o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI

Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente.
2. In sede di applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.
3. In prima applicazione del presente regolamento, le elezioni sono indette con decreto del Rettore, con esclusione di quelle relative all'elezione del Rettore.
4. Tutte le competenze riconosciute al Direttore generale, ove quest'ultimo non sia stato ancora nominato, sono esercitate dal Direttore Amministrativo.



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al:

- A- Senato Accademico
- B- Consiglio d'Amministratore d'Ateneo
- C-Consiglio d'Amministrazione dell'ERSU
- D-Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (CSASU)
- E- Consiglio della Struttura Interdipartimentale di Raccordo (SIR)
- F- Consiglio di Dipartimento
- G- Consiglio di Corso di Studi
- H- Consiglio degli Studenti
- I- Nucleo di Valutazione

ART. 2

1. Le elezioni di cui alle lettere A, B, C e D sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono indicati: le date delle elezioni, le sedi elettorali, la Commissione elettorale, il numero dei rappresentanti da eleggere ed il numero massimo delle preferenze che possono essere espresse per ciascuna elezione.
2. Le elezioni di cui alle lettere E, F, G ed H sono indette con decreto del Direttore di ogni Dipartimento.

ART. 3

1. Le elezioni per le rappresentanze studentesche di cui alle lettere A, B, C, D, F, G, si svolgono contemporaneamente.
2. Le elezioni per le rappresentanze di cui alle lettere E, H si dovranno svolgere entro il secondo Consiglio di Dipartimento utile.

ART. 4

1. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste nello statuto soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studi dell'Università.
2. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università.

3. Gli studenti eletti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università durano in carica 2 anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta.
4. Godono dell'elettorato attivo e passivo, per le elezioni dei rappresentanti presso i Consigli di Corso di Studio ed i Consigli di Dipartimento, solo gli studenti iscritti ad un corso di studio incardinato presso il Dipartimento corrispondente.
5. Restano salve, per l'E.R.S.U., le limitazioni, i tempi e le modalità elettorali previste dagli artt. 10 e 30 della Legge 25 Novembre 2002, n. 20.

ART. 5

1. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono dall'incarico con il conseguimento della laurea. La decadenza non opera se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza opera nei confronti dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio. La decadenza opera altresì nei confronti dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nel Consiglio degli Studenti e nella SIR, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto senza soluzione di continuità ad un corso di laurea magistrale, la cui sede amministrativa è presso il medesimo dipartimento.
2. Gli studenti eletti negli organi collegiali decadono dalla carica se non regolarmente iscritti.
3. La sospensione per motivi disciplinari interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
4. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni, variazioni di status intervenute medio tempore e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza.
Lo studente che decade o si dimette, in caso sia stato eletto come rappresentante presso più organi collegiali, non può essere surrogato in altro organo.
5. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria. L'assenza ingiustificata e reiterata per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare comporta decadenza. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale, secondo le modalità del Regolamento Generale.

ART. 6

1. Entro il termine di 15 giorni dalla data del decreto rettorale, la commissione elettorale di cui all'art. 4 del regolamento generale di Ateneo cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, così come predisposti dall'amministrazione, con indicazione delle generalità, del Dipartimento di appartenenza, del relativo Corso di studio, della matricola e del Comune di residenza. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere con ricorso motivato, integrazioni e rettifiche. Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

ART. 7

1. Le liste dei candidati redatte, in ordine alfabetico, su carta e su supporto magnetico predisposti dall'amministrazione, distinte per ciascuna elezione e contrassegnate da un simbolo, devono essere

depositate presso l'ufficio elettorale dell'Università, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

2. Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni, il termine di cui sopra viene calcolato retrodatando dal primo giorno.

3. Non sono ammesse più candidature dello stesso candidato in liste diverse; in caso di più candidature, il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

4. Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore al doppio di quello dei candidati da eleggere in ciascuna elezione, ad eccezione dei Consigli di corso di studio. Unitamente alla lista dei candidati, redatta in ordine alfabetico, con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Dipartimenti, corso di studio, anno di corso, numero di matricola, devono essere presentati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura, sottoscritta dai candidati;

b) dichiarazione di presentazione della lista, contrassegnata dal simbolo, e sottoscritta da un numero di studenti che godono dell'elettorato attivo, non inferiore a 80 e non superiore a 120, valida per i diversi Organi Collegiali, fatta eccezione per i Consigli di Corso di studio per i quali è sufficiente un numero almeno pari al 10% degli iscritti al singolo corso di studio. La suddetta dichiarazione dei presentatori di lista deve essere fatta per singolo studente, su apposito modulo fornito dall'ufficio elettorale e deve contenere tutti i dati di identificazione dello studente. Il presentatore di lista deve, altresì, dichiarare, sotto la sua responsabilità, di non aver presentato altra lista con diverso simbolo. In caso di sottoscrizione di più liste, la Commissione elettorale riterrà valida la sottoscrizione relativa alla lista depositata per prima presso l'ufficio elettorale dell'Università, ferme restando eventuali responsabilità penali;

c) dichiarazione, sottoscritta dai presentatori di cui alla lettera precedente, di nomina del responsabile di lista e dei rappresentanti di lista in ragione di un rappresentante per ciascun seggio elettorale, con l'indicazione dei rispettivi recapiti. Tutte le firme delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autenticate dal funzionario responsabile a ricevere la documentazione o da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, nonché dal personale delle segreterie studenti all'uopo nominati con decreto dirigenziale.

d) il modello del contrassegno, anche figurato, racchiuso in un cerchio del diametro non superiore a cm 10 e non inferiore a cm 5. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione, ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge penale.

5. Lo stesso studente, che abbia i requisiti, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze presso più organi (Senato accademico, Consiglio di amministrazione dell'Università, Consiglio di Amministrazione E.R.S.U., Consiglio di Dipartimento, C.S.A.S.U., Consiglio di Corso di Studio), salva l'opzione, in caso di elezione in più organi, per uno solo di questi, da far pervenire entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, all'Ufficio elettorale dell'Università.

6. In caso di mancata dichiarazione di opzione lo studente viene considerato eletto nell'ordine: al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Comitato Sovrintendente Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), al Consiglio di Dipartimento, ed, infine, ai Consigli di Corso di Studio, con le conseguenti surroghe ai sensi del comma 4 dell'art. 5.

7. Non sono previste opzioni fra i Consigli di Corso di Studio ed i Consigli di Dipartimento.

ART. 8

1. L'Ufficio elettorale, al momento della presentazione delle liste, esamina la documentazione prodotta, sentito il responsabile della lista. In caso di riscontrata irregolarità, ritenuta sanabile, la Commissione assegna, ai responsabili, ai candidati o loro rappresentanti, il termine di tre giorni per la regolarizzazione della documentazione.
2. L'ufficio elettorale, entro il 10 giorno anteriore alle operazioni di voto, comunica agli interessati l'esclusione motivata della candidatura. I candidati esclusi, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta comunicazione, possono fare ricorso. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Entro le 48 ore successive la commissione elettorale deve pronunciarsi sui ricorsi. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

ART. 9

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio all'attività didattica.
2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, etc., da parte di candidati, associazioni ed organizzazioni interessati alla competizione è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione, ed equamente suddivisi fra le liste presentate. L'affissione fuori dagli appositi spazi attribuisce il diritto all'Amministrazione di fare eliminare gli stampati, i manifesti e quant'altro, con addebito alla lista e/o al candidato di una penalità di 30 euro per ciascuno stampato collocato fuori dagli spazi assegnati. Il presentatore della lista deve ripristinare gli spazi utilizzati.
3. Le assemblee di studenti dovranno tenersi esclusivamente in locali che l'Amministrazione metterà a disposizione di ciascun gruppo di candidati appartenenti alla medesima lista, secondo modalità e programmi che verranno determinati dal Rettore, sentiti i responsabili di lista.
4. Il Senato Accademico adotterà a carico dei trasgressori i provvedimenti disciplinari del caso, salve le sanzioni più gravi previste dalle leggi in vigore.
5. Durante le operazioni di voto, saranno sospese con decreto rettorale tutte le attività didattiche e seminariali.

ART. 10

1. Il Senato Accademico determina il numero delle sedi elettorali. La Commissione elettorale, di concerto con i presentatori di lista, determina il numero dei seggi elettorali.
2. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da un numero di scrutatori non inferiore a due e non superiore a sei, tranne per il seggio n. 1 che, per la peculiarità delle operazioni elettorali da svolgere, può essere composto da un numero maggiore di scrutatori.
3. I Presidenti dei seggi sono nominati con decreto Rettorale su designazione della Commissione elettorale.
4. La Commissione elettorale designa i Presidenti di seggio tra i docenti e/o i funzionari dell'Università e gli scrutatori tra il personale non docente della medesima.
5. Le funzioni di segretario del seggio elettorale sono svolte dal membro più giovane, la funzione di Vicepresidente dal membro più anziano: in un caso e nell'altro, secondo la carica e, a parità di carica, secondo l'età. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il

Vicepresidente. Gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione elettorale, la quale provvede, altresì, ad assegnarli ai vari seggi.

ART. 11

1. Il Presidente del seggio elettorale n. 1 coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali nei vari seggi.
2. Ciascun Presidente, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio seggio. Egli cura, altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del processo verbale.

ART. 12

1. L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto viene fissato dalla Commissione elettorale.
2. La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.
3. Nell'ipotesi in cui uno o più componenti il seggio non si presentino, è facoltà discrezionale del Presidente, ove ne ravvisi la necessità, di sostituire l'elemento o gli elementi mancanti, con personale strutturato di sua fiducia anche reperito in loco, dandone atto nel relativo verbale.
4. In caso di impossibilità o di assenza non temporanea del Presidente, assumerà le funzioni il Vicepresidente, comunicandolo tempestivamente, possibilmente per via telefonica, all'ufficio elettorale.
5. Una volta costituito il seggio elettorale, il Presidente procede o, se lo ritiene opportuno, delega anche uno o più componenti del seggio elettorale, alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo del seggio e la propria firma o sigla, o la firma dei componenti delegati, e controllandone il numero di cui sarà fatta menzione nel verbale.
6. Il Presidente procede, altresì, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio, in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per la introduzione delle schede votate.
7. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.
8. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno due terzi degli scrutatori.

ART. 13

1. Nell'aula del seggio elettorale, gli elettori possono accedere solo per votare e trattenersi solo il tempo strettamente necessario. Possono accedere ai seggi elettorali, oltre gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi elettorali che non abbiano ancora votato, i rappresentanti di lista.
2. Hanno, inoltre, libero accesso ai seggi elettorali i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'amministrazione interessato alle procedure elettorali.
3. Nell'aula devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati e un manifesto riproducente il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto.

ART. 14

1. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono carta d'identità o documento equipollente in corso di validità legale. Il seggio elettorale accerta l'identità dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nella apposita colonna dell'elenco degli elettori.
2. Il Presidente consegna, quindi, all'elettore una scheda per ciascuna elezione, autenticata ai sensi dell'art. 12, ed una matita copiativa.

ART. 15

1. Il voto di lista viene espresso sbarrando, con la matita copiativa, il contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe, il cognome o il nome e cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di omonimia di cognomi tra candidati della stessa lista, deve indicarsi, oltre al cognome, anche il nome. L'indicazione della preferenza può essere espressa scrivendo, invece del cognome, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Sono vietati altri segni o indicazioni.
3. Nel caso in cui le preferenze espresse siano in eccedenza al numero massimo consentito, le stesse sono nulle. Rimane però valida la preferenza alla lista. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Il voto viene assegnato sia alla lista che ai candidati collegati alla lista stessa, solo se le preferenze sono espresse nel riquadro corrispondente malgrado non sia stata barrata la lista.
5. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle. Sono nulle le schede nelle quali il voto di lista o le preferenze non risultino segnati con la matita copiativa consegnata dal seggio.
6. Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere, comunque, possibile la identificazione dell'elettore.

ART. 16

Dopo aver espresso in segreto, in apposita cabina, il voto, l'elettore deve piegare le schede e restituirla unitamente alla matita copiativa. Le schede sono deposte nelle urne attraverso l'apposita feritoia.

ART. 17

1. Al termine di ogni giornata di votazione, il Presidente provvede a sigillare con strisce di carta gommata la feritoia delle urne, apponendo sulle stesse la propria firma ed il timbro del seggio; provvede, inoltre, al conteggio delle schede autenticate, rimaste non utilizzate, ed alla annotazione nel verbale di tali operazioni.
2. Indi, forma dei plichi sigillati contenenti gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale e le schede autentiche non utilizzate ed infine il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria assegnato al seggio medesimo.
3. Le urne contenenti le schede vengono custodite nei locali del seggio mediante apposita vigilanza.

ART. 18

1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti in aula:
 - dichiara chiusa la votazione;
 - accerta il numero dei votanti risultante dagli elenchi degli elettori e dagli eventuali elenchi aggiuntivi;
 - compie infine tutte le operazioni previste dall'articolo 17 del presente regolamento.
2. Subito dopo la chiusura definitiva delle votazioni, tutti i seggi elettorali iniziano lo spoglio delle schede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Lo spoglio è pubblico.

ART. 19

1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio delle schede secondo il seguente ordine: elezione dei rappresentanti presso il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione della Università, il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., il Comitato che Sovrintende alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), il Consiglio di Dipartimento ed i Consigli di Corso di Studio.
2. Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae le schede dall'urna, spiegandole e proclamando di volta in volta, ad alta voce, il contrassegno della lista che risulta votata, nonché le preferenze espresse, mettendo poi la scheda assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista.
3. Gli scrutatori annotano sugli appositi tabelloni ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato, in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.
4. In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più componenti il seggio o di un rappresentante di lista, decide il Presidente. La contestazione è annotata a tergo della scheda stessa e nel verbale del seggio.

ART. 20

1. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabelloni e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze ottenute da ciascun candidato.
2. Il Presidente provvede, quindi, a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di lista, ed a riporre detti plichi nell'urna che viene sigillata e custodita nei modi previsti dall'art. 17. Analogamente si provvede per lo spoglio delle schede contenute nelle altre urne.
3. I plichi contenenti gli elenchi elettorali, le schede non utilizzate, quelle contestate, il materiale di cancelleria, il timbro del seggio ed il verbale a cura del Presidente di ciascun seggio sono consegnati tempestivamente alla Presidenza del seggio n. 1.

ART. 21

1. Ultimato lo spoglio presso i vari seggi elettorali, la Presidenza del seggio n. 1 accerta, ai fini della determinazione del numero degli eligendi effettivi, il numero dei votanti, ai sensi e per gli effetti dello Statuto di Ateneo.
2. La Presidenza del seggio n. 1, dopo aver provveduto al conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato, procede all'assegnazione dei seggi.

3. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

ART. 22

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato.
3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

ART. 23

La Presidenza del seggio n. 1 procede, per l'assegnazione dei rappresentanti, a ciascuna lista, alle seguenti operazioni:

- a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, ecc., fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera precedente;
- c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, è attribuito per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

ART. 24

1. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Presidenza del seggio n. 1 forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo le rispettive cifre individuali. Indi proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate, preferendo, nel caso di parità di cifra individuale, il candidato anagraficamente più giovane. Con le stesse modalità, si procede alla assegnazione dei seggi per ciascuna delle altre elezioni.
2. Durante le operazioni di assegnazione dei seggi, hanno libero accesso al seggio n. 1 i componenti la Commissione elettorale, i rappresentanti di lista ed i candidati, nonché il personale dell'amministrazione interessato alle operazioni elettorali.

ART. 25

Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, la Presidenza del seggio n. 1 redige apposito verbale. Il Presidente del seggio n. 1 cura la trasmissione immediata del verbale, delle schede inutilizzate e di tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali, alla Commissione elettorale.

ART. 26

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio elettorale dell'Università. Sul ricorso decide la Commissione

elettorale, udito il Presidente del seggio n. 1, il responsabile della lista contestata o il rappresentante o il candidato.

2. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile.

3. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'art. 25, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi presentati, e menzionare ogni altra operazione svolta. Il verbale redatto in originale, insieme a tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali, è trasmesso, a cura del segretario della Commissione, al Rettore.

4. Il Rettore, con proprio decreto, provvede a nominare i rappresentanti eletti agli Organi collegiali d'Ateneo; trasmette inoltre i nominativi degli eletti al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Presidente dello stesso organo collegiale ed all'Assessorato dei BB.CC.AA. e della P.I. Della Regione Siciliana, per i provvedimenti di competenza.

ART. 27

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per le elezioni dei consigli comunali.

ART. 28

La Commissione elettorale gode di ampio potere discrezionale per consentire il più ampio esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte degli studenti dell'Università di Messina.

ART. 29

In prima applicazione del presente regolamento, il bando di indizione delle elezioni è reso pubblico almeno 35 giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazioni di voto ed il termine di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento è ridotto a 15 giorni.

ELEZIONE MEMBRI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

- 1) Il Consiglio degli studenti è composto da tutti gli studenti eletti in numero di uno per Dipartimento fra i rappresentati degli studenti già eletti nei diversi Consigli di Dipartimento;
- 2) Le elezioni di cui al 1° comma dovranno avere luogo entro e non oltre il secondo Consiglio di Dipartimento utile;
- 3) Hanno legittimazione elettorale attiva e passiva tutti gli studenti eletti quali rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento. Potrà esprimersi una sola preferenza, su scheda bianca previamente vidimata dal Presidente del seggio elettorale, seguendo le modalità generali già indicate nel presente regolamento;
- 4) Risulterà eletto lo studente che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze tra quelle validamente espresse. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane anagraficamente;
- 5) Il mandato dei membri del consiglio degli studenti avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo Collegiale;
- 6) Le elezioni dei membri del Consiglio degli studenti saranno indette con decreto del Direttore di ogni Dipartimento almeno cinque giorni prima della data di inizio delle operazioni elettorali. Tale decreto dovrà contenere la specifica indicazione degli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale. La durata di apertura del seggio elettorale dovrà, comunque, essere garantita per un periodo minimo di ½ ora e per non più di 1ora. Le elezioni si terranno in seno al Consiglio di ogni Dipartimento convocato con tale specifico ordine del giorno. Tramite il su citato decreto, il Direttore del Dipartimento, dovrà, inoltre, provvedere a nominare il Presidente, il componente ed il segretario verbalizzante del seggio elettorale all'uopo preposto alle operazioni di voto.
- 7) Le elezioni del Presidente del Consiglio degli studenti sono indette con decreto del Magnifico Rettore emanato entro trenta giorni dalla data dell'elezione dell'ultimo dei rappresentanti eletto in seno ai Consigli di Dipartimento. Con lo stesso decreto, il Magnifico Rettore provvederà a nominare il Presidente, il componente ed il segretario verbalizzante della apposita commissione elettorale.
- 8) Il Presidente del consiglio degli studenti è eletto da tutti i rappresentanti del Consiglio degli studenti e resta in carica due anni.
- 9) L'elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 10) Nel caso in cui nella prima votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di preferenze è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
- 11) Il Presidente del Consiglio degli studenti nomina, tra i membri del Consiglio stesso, un vicepresidente che ne faccia le veci in caso d'assenza o temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Magnifico Rettore.

12) In caso di decadenza del Presidente si considererà decaduto anche il Vice-Presidente. Nelle more delle nuove procedure elettorali per l'elezione del presidente ne assumerà le funzioni il consigliere più anziano;

13) Potrà esprimersi una sola preferenza su scheda bianca previamente vidimata dal presidente del seggio elettorale. Tutte le operazioni di voto si svolgeranno in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELLA STRUTTURA INTERDIPARTIMENTALE DI RACCORDO (SIR)

1) Il Consiglio della SIR è composto:

a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR;

b) da una rappresentanza dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca e dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti, in misura complessiva non superiore al 10% dei Componenti i Consigli dei Dipartimenti;

c) dai rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei Componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR

2) Le elezioni di cui al 1° comma lettera c), dovranno avere luogo al primo Consiglio di Dipartimento successivo alla votazione del Consiglio degli Studenti;

3) Hanno legittimazione elettorale attiva e passiva tutti gli studenti eletti quali rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento. Potrà esprimersi una sola preferenza, su scheda bianca previamente vidimata dal Presidente del seggio elettorale, seguendo le modalità generali già indicate nel presente regolamento;

4) Risulteranno eletti gli studenti che avranno raggiunto, in base al numero dei seggi previsto, il maggior numero di preferenze tra quelle validamente espresse. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane anagraficamente;

5) Il mandato dei membri della SIR avrà la durata di due anni;

6) Le elezioni dei membri della SIR saranno indette con decreto dal Direttore di ogni Dipartimento almeno cinque giorni prima della data di inizio delle operazioni elettorali. Tale decreto dovrà contenere la specifica indicazione degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali. La durata di apertura del seggio elettorale dovrà, comunque, essere garantita per un periodo minimo di ½ ora e per non più di 1ora. Le elezioni si terranno in seno al consiglio di ogni dipartimento convocato con tale specifico ordine del giorno. Tramite il su citato decreto, il direttore del dipartimento, dovrà, inoltre, provvedere a nominare il Presidente, il componente ed il segretario verbalizzante del seggio elettorale all'uopo preposto alle operazioni di voto.

Le procedure elettorali precedentemente descritte potranno trovare attuazione esclusivamente dopo l'effettiva istituzione delle SIR e delle procedure di incardinamento in seno alle stesse dei Dipartimenti con i relativi corsi di Studio; contestualmente si potrà procedere all'individuazione del criterio di ripartizione dei seggi.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 1) Il rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di valutazione è scelto, tra gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, da un Collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario ed al Comitato per lo sport universitario a maggioranza assoluta e sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati dagli studenti interessati in seguito ad avviso pubblico.
- 2) Il Collegio di cui al precedente articolo 1, al fine di procedere alla succitata valutazione comparativa dei curricula, potrà previamente individuare specifici titoli preferenziali, anche in merito alle competenze delegate al Nucleo, di cui sarà data adeguata pubblicità nell'avviso pubblico;
- 3) E' condizione per la presentazione della candidatura, a pena di esclusione, essere regolarmente iscritti ad un corso di studi per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso;
- 4) Il mandato del rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di valutazione avrà la durata di tre anni e potrà essere riconfermato una sola volta;
- 5) La nomina di rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Ateneo riservata agli studenti.